



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

SETTIMA RIUNIONE – 25 NOVEMBRE 2011 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 35

D. L'impresa A di cui si vuole calcolare la dimensione risulta, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, così partecipata: 53,76% dalla società (B); 23,12% dalla società (C); 23,12% dalla società (D). L'impresa B risulta a sua volta così partecipata: 50,10% dalla società (E); 24% dalla società (F); 25,90% dalla persona fisica (PF1), la quale però ha dato in pegno ad una società (G) il 17,73% delle partecipazioni detenute, prevedendo nell'atto di costituzione del pegno che la titolarità e l'esercizio del diritto di voto siano attribuiti al creditore pignoratizio. La società E risulta a sua volta così partecipata: 56,56% dalla persona fisica (PF1), la quale però ha dato in pegno alla società (C) l'intera quota sociale di sua proprietà, prevedendo nell'atto di costituzione del pegno che la titolarità e l'esercizio del diritto di voto siano attribuiti al creditore pignoratizio; 24,14% da un fondo di investimento lussemburghese; 9,65% da una società (H); 2,41% da una società (I); e per la restante parte da persona fisica (PF2).

Si chiede conferma che per calcolare la dimensione della società (A) debbano sommarsi ai dati di bilancio della stessa quelli dell'impresa (B), dell'impresa (E) e della società (C).

(BANCA POPOLARE EMILIA-ROMAGNA – 7^a RIUNIONE – 25/11/2011) (IMPRESE COLLEGATE)

R. *Si conferma quanto indicato nel quesito alla luce del fatto che le azioni date in pegno attribuiscono il diritto di voto al creditore pignoratizio e pertanto, come previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, la verifica deve essere fatta non solo con riferimento alle quote di partecipazione ma anche, e in questo caso soprattutto, con riferimento alla detenzione dei diritti di voto.*

N. 36

D. L'impresa A, di cui si vuole calcolare la dimensione, risulta partecipata alla data di presentazione della domanda da persone fisiche, in particolare: (PF1) al 24%; (PF2), moglie di (PF1), in regime di separazione dei beni, al 24%; (PF3), figlio di PF1 e PF2, all'11%; (PF4), figlia di PF1 e PF2,

all'11%. La restante parte del capitale sociale è posseduta da 4 persone fisiche, non legate da alcun rapporto con le persone in precedenza menzionate. La persona fisica (PF1) detiene inoltre, sempre con riferimento alla data di presentazione della domanda, il 100% delle partecipazioni della società B; sia la società A che quella B esercitano la propria attività nello stesso mercato, operano infatti nella stessa divisione della Classificazione Istat. Visto anche il contenuto della risposta al quesito n. 28 della Quinta Riunione della Commissione per la determinazione della dimensione aziendale, si chiede conferma del fatto, che le società A e B sono collegate in virtù di quanto previsto dal punto 4 dell'Appendice al DM 18/04/2005.

**(BANCA POPOLARE EMILIA-ROMAGNA – 7^a RIUNIONE – 25/11/2011)
(COLLEGAMENTO TRAMITE PERSONE FISICHE)**

R. Fermo restando quanto già affermato dalla Commissione in relazione a vari quesiti riferiti alla medesima problematica, in particolare il n. 16 ed il n. 28, la fattispecie riportata nel quesito rientra tra quelle previste dal punto 4 dell'Appendice al decreto ministeriale 18/04/2005 e pertanto si configura una relazione di collegamento tra le due imprese interessate tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto. Tale circostanza si verifica anche se i componenti del gruppo di persone fisiche non partecipano tutti contemporaneamente in tutte le imprese interessate.

N. 37

D. Si presenta il caso di una Società consortile a responsabilità limitata la cui compagine sociale è costituita esclusivamente da enti pubblici locali: una Comunità Montana - con più di 5.000 abitanti - titolare di una quota sociale pari al 20% e due Comuni - ciascuno con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti - titolari ciascuno di una quota pari al 40%. Lo statuto non prevede l'attribuzione di particolari diritti dei soci riguardanti l'amministrazione della società. Può la società descritta essere qualificata PMI tenuto conto che il capitale sociale è interamente posseduto da enti pubblici locali che rispettano i limiti dell'art. 3 comma 3 lett. d (partecipazione dei Comuni) e comma 8 (partecipazione della Comunità Montana) del D.M. 18 aprile 2005? Nel caso di specie l'intero capitale sociale è detenuto da enti pubblici che rispettano i limiti di cui all'art. 3, comma terzo, lett. d) e comma ottavo del D.M. 18 aprile 2005: è concepibile una PMI il cui capitale, nel rispetto dei parametri fissati dal D.M. 18 aprile 2005, sia interamente detenuto da enti pubblici locali? **(SVILUPPO BASILICATA – 7^a RIUNIONE – 25/11/2011) (IMPRESE PARTECIPATE DA ENTI PUBBLICI)**

R. Nonostante l'intero capitale sociale dell'impresa sia detenuto da enti pubblici, non sussistono i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 8, tali da far diventare di grande dimensione l'impresa stessa. Infatti, gli enti pubblici che detengono partecipazioni superiori al 25% rientrano nella deroga prevista dall'articolo 3, comma 3, lettera d) e non rileva il fatto che l'intero capitale sociale sia detenuto da detti enti.